

Allegato A) alla delibera di Giunta regionale n. 262 del 05 giugno 2024

Regolamento di Attuazione della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici)

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina le norme di attuazione in materia di usi civici ai sensi dell'art.4 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 e ss.mm.ii.

Articolo 2

Tenuta e aggiornamento dell'elenco regionale degli istruttori e dei periti demaniali

1. Con disciplinare approvato dalla Giunta regionale, sono regolate le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco regionale degli istruttori e dei periti demaniali, di cui all' art. 13, comma 1, della l.r. 18/2007.

Articolo 3

Commissione per la Vigilanza sull'Elenco Regionale degli istruttori e dei periti demaniali

1. Il Dirigente Generale del Dipartimento competente nomina la Commissione per la vigilanza sull'Elenco, di cui all'art. 13, comma 3 della l.r. 18/2007, che è così composta:
 - Da un Dirigente di settore del Dipartimento competente con funzioni di presidente;
 - Da un Docente universitario competente in materia di usi civici e designato da una delle Università della regione Calabria;
 - Esperto in materie tecniche designato dagli Ordini e dai Collegi professionali interessati;
 - Esperto in materie giuridiche designato dall'Ordine degli avvocati;
 - Funzionario del Dipartimento competente in materia con funzioni di segretario verbalizzante.

La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito e non comporta il diritto a rimborso spese.

La Commissione di vigilanza al momento dell'insediamento definisce le modalità di svolgimento

dei lavori.

La Commissione provvede ad esaminare le domande di iscrizione all'Elenco ed alla formazione dell'Elenco e successivi aggiornamenti.

2. La Commissione procede alla verifica della documentazione prodotta dai soggetti richiedenti e trasmette, entro sessanta giorni, decorrenti dalla data di trasmissione delle domande, il verbale conclusivo con l'elenco delle domande ammesse nonché l'elenco dei non ammessi con relativa motivazione, al Dirigente Generale del Dipartimento competente che, nel termine di quindici giorni dal ricevimento, adotta il provvedimento conclusivo.
3. La Commissione, in caso di insufficiente documentazione, ne chiede l'integrazione a mezzo PEC, concedendo un termine massimo di quindici giorni entro il quale il soggetto interessato provvede ai relativi adempimenti. In tal caso, il termine dei sessanta giorni previsto al comma 2 è sospeso e riprende a decorrere dalla data in cui il soggetto interessato presenta la documentazione e comunque dalla scadenza del termine concesso per l'integrazione.
4. Qualora al termine dell'istruttoria sia accertata la mancanza anche solo di uno dei requisiti previsti per l'iscrizione o il difetto di documentazione perduri anche a seguito della richiesta di integrazione, si procede ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e successive modifiche.
5. La Commissione vigila sull'Elenco e procede al controllo, anche a campione, ai sensi dell'art. 71 del DPR 28.12.2000, n. 445 (disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47. La sospensione e la cancellazione dall'Elenco è disposta con decreto motivato, nel rispetto del contraddittorio, dal Dirigente Generale del Dipartimento competente in materia ed è comunicata a mezzo pec al soggetto interessato.

Articolo 4

Registro generale degli usi civici

1. Il Registro generale degli usi civici elenca tutti i terreni, situati sul territorio regionale, che sono stati oggetto di accertamento del gravame di uso civico o di altri provvedimenti amministrativi e/o giurisdizionali in materia di usi civici.

2. Il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale competente in materia di usi civici pubblica sul sito istituzionale il Registro generale degli usi civici.
3. Il Registro generale degli usi civici è utilizzabile dagli utenti comunali, regionali e dal Commissario regionale per gli Usi Civici della Calabria abilitati, ed è consultabile on line sul sito del Dipartimento competente.

Articolo 5

Attestazioni con valenza dichiarativa

1. I dati relativi al Registro generale degli Usi civici sono aperti ai necessari e opportuni periodici aggiornamenti da parte dei Comuni, del Commissario degli Usi Civici e del Dipartimento regionale competente. Sulla base di tali dati, su richiesta avanzata dagli interessati mediante l'utilizzo del modulo "*Allegato A1 - Richiesta attestazione sull'esistenza del gravame di uso civico*", è rilasciata apposita attestazione con valenza dichiarativa, allo stato degli atti, sulla natura civica o allodiale delle terre.
2. Per il rilascio dell'attestazione di cui al comma 1 è dovuta alla Regione la somma di Euro 25,00 quale quota fissa ed Euro 2,00 per ogni singola particella catastale, a titolo di diritti di ricerca e di segreteria. Le somme derivanti dalla predetta attività sono allocate su apposito capitolo di entrata, da istituirsi da parte del Dipartimento regionale competente in materia di Economia e Finanze e destinate ad attività di aggiornamento e formazione dei periti ed istruttori demaniali, e ammodernamento dei sistemi di archiviazione e consultazione.

Articolo 6

Procedimento per la reintegrazione

1. La reintegra delle terre di uso civico è il procedimento con il quale, ai sensi dell'art. 9 della L. 1766/27 e dell'art. 21 della l.r. 18/2007 e ss.mm.ii., le terre di uso civico, oggetto di occupazione abusiva o senza valido titolo, sono restituite alla collettività titolare e rientrano a far parte del demanio civico.

2. Il perito demaniale, nell'espletamento delle operazioni peritali, provvede a comunicare al Comune le usurpazioni avvenute sul demanio civico accertandone la causa, ricercando gli atti in base ai quali tali violazioni siano avvenute e prescrivendo la reintegra al patrimonio collettivo delle parti di territorio che risultino illegittimamente possedute.
3. Il Comune, accertato che un bene del demanio civico è occupato senza titolo o senza valido titolo, avvia il procedimento volto alla reintegrazione del terreno nel suo possesso comunicandolo alle parti interessate.
4. Ove l'occupazione senza titolo del terreno non sia sanata o non sia sanabile, il Comune adotta il provvedimento di reintegrazione nel proprio possesso del terreno. Il provvedimento di reintegrazione, esecutivo ai sensi di legge, è trasmesso al Dipartimento regionale competente entro trenta giorni dall'esecutività ed è contestualmente trascritto presso l'ufficio della pubblicità immobiliare a cura dell'Ente.
5. Tutte le spese relative al procedimento di reintegra delle terre oggetto di indebita occupazione sono a carico dell'occupante ivi inclusi i costi relativi al ripristino dello stato dei luoghi.

Articolo 7

Voltura e trascrizione delle terre del demanio civico comunale

1. Le terre attualmente destinate ed utilizzate a demanio civico comunale o frazionale, accertate come tali, entro sei mesi dalla chiusura di ogni operazione di accertamento, verifica e sistemazione demaniale, sono, dai Comuni, volturate a catasto come segue: *“Beni civici di cui alla L. 1766/1927 appartenenti alle popolazioni residenti del Comune (o della Frazione) di _____”* e contestualmente trascritte presso il competente ufficio della pubblicità immobiliare.

Articolo 8

Esenzioni fiscali

1. Gli atti riguardanti la sistemazione degli usi civici sono esenti da tasse di bollo e di registro e da ogni altra imposta ai sensi dell'art.2 della Legge 1° dicembre 1981 n. 692.

2. Sono, altresì, esenti da tributi speciali le pratiche catastali connesse alla sistemazione degli usi civici, come frazionamenti, volture catastali, etc.

Articolo 9

Concessione di beni di uso civico

1. Nelle ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 23 della l.r. n. 18/2007 la durata complessiva della concessione non può essere superiore a dieci anni e l'ammontare del canone dovuto è determinato in conformità alla normativa vigente.

Art. 10

Abrogazioni

1. Il regolamento n. 10 del 05 dicembre 2022, avente ad oggetto "Regolamento di attuazione dell'art.13 della l.r. 18/2007. Disciplina dell'albo regionale degli istruttori e periti demaniali", è abrogato.

Art. 11

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BURC.